



Città di Modica

www.comunemodica.rg.it
Il Sindaco

IL SINDACO

Oggetto: Divieto di utilizzo di fuochi d'artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici su tutto il territorio cittadino dalle ore 01:00 del 31 dicembre 2024 alle ore 24:00 del 06 gennaio 2025.

Premesso che in occasione delle festività del Natale ed in particolar modo nella festa di Capodanno, è consuetudine utilizzare fuochi d'artificio, petardi, botti, razzi e simili, nonché altri fuochi pirotecnici esplosivi;

Che l'uso improprio di tali prodotti senza l'adozione delle necessarie precauzioni può provocare pericoli e danni diretti ed indiretti, all'integrità fisica della persone e degli animali, nonché al patrimonio artistico storico culturale del territorio Comunale;

Rilevato che esiste un oggettivo pericolo anche per quei prodotti di natura esplosiva, per i quali è ammessa la vendita al pubblico;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere misure che vietino o limitano l'impiego di prodotti e di artifici pirotecnici da divertimento, tenendo conto che agli esercizi abilitati alla vendita dei prodotti, è consentita la commercializzazione al pubblico purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

Visto l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 secondo cui il Sindaco con atto motivato e urgente adotta provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Ritenuto necessario, in forza di quanto sopra premesso, di dover adottare opportuno provvedimento

ORDINA

Per i motivi evidenziati in premessa, al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati secondo la normativa vigente nei luoghi pubblici o anche i luoghi privati:

- il divieto assoluto di usare e far esplodere materiale esplodente, fuochi d'artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, su tutto il territorio comunale, dalle ore 01:00 del 31 dicembre 2024 alle ore 24:00 del 06 gennaio 2025;
- il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all' articolo 57 TULPS;
- il divieto di impiego di articoli pirotecnici, in vendita presso gli esercizi abilitati, per scopi diversi di cui gli stessi articoli sono destinati.

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori del divieto di cui alla presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione amministrativa di importo compreso tra € 25,00 e € 500,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

INFORMA

Ai sensi dell'art. n 3, comma 4 della L. 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. che avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia nel termine di 60 giorni dalla stessa data della pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data di notificazione.

DISPONE

Che la presente Ordinanza:

- sia trasmessa alla Prefettura di Ragusa, alla Questura di Ragusa, al Commissariato della Polizia di Stato di Modica, al Comando Compagnia Carabinieri di Modica, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Modica, al Comando di Polizia Locale, alla Capitaneria di Porto di Pozzallo, all'Ufficio Commercio, all'Ufficio Ecologia e Ambiente dell'Ente.

- sia pubblicata all'albo pretorio dell'Ente;
- sia diffusa attraverso la trasmissione agli organi di stampa locali.

*Da Palazzo San Domenico
Modica 23/12/2024*

Il Sindaco
Maria Monisteri Caschero

